TITOLO III° - ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

CAPITOLO XIII STRUMENTI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.R.G.

ART. XIII.1 – MODALITA' D'ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Il P.RG. si attua, in funzione dello stato dell'urbanizzazione e della edificazione e del livello di trasformazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi generali dello strumento urbanistico, per mezzo dei piani urbanistici attuativi, così come definiti dalla presente normativa e/o dalla legge regionale vigente, ovvero per mezzo di interventi edilizi diretti.

Esso coordinerà gli strumenti urbanistici attuativi e gli interventi diretti. L'Amministrazione Comunale è comunque tenuta alla stesura del programma triennale delle opere pubbliche, in sintonia con le previsioni del presente PRG.

La programmazione temporale dell'attuazione del P.R.G. può essere eventualmente regolata dal programma pluriennale di attuazione (PPA) i cui contenuti, procedimento di formazione ed effetti, sono fissati dalla L.R. 18/83[24].

Il P.R.G. può essere soggetto a revisioni periodiche nei modi e con le procedure di legge sia per quello che riguarda le previsioni urbanistiche-edilizie che eventuali programmi pluriennali di attuazione.

Gli strumenti di attuazione devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni di P.R.G. indicate nelle planimetrie e previste dalle presenti norme.

Nel rispetto delle leggi nazionali e regionali vigenti gli interventi previsti dal PRG si attuano mediante permesso di costruire, autorizzazione, asseverazione quando riguardano zone già urbanizzate, altre zone assimilabili indicate dalle presenti norme, e operazioni di recupero e trasformazione di edifici esistenti; negli altri casi si attuano invece mediante strumenti intermedi urbanistici preventivi, di iniziativa pubblica e privata.
Gli strumenti urbanistici attuativi sono obbligatori soltanto in alcune zone del territorio comunale e/o in alcune circostanze indicate nelle norme di zona e nei corrispondenti elaborati grafici. In tali zone il rilascio di concessioni relative a opere che comportino costruzioni e trasformazioni d'uso del suolo è subordinato alla approvazione dello strumento attuativo, riferito ad almeno una unità urbanistica (comprensorio) individuata negli elaborati grafici del P.R.G. o eventualmente ad una superficie minima di intervento fissata dalle norme per le varie zone. In assenza di strumento attuativo, gli interventi consentiti sono quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ede) dell'art. 30 della L.U.R., con le previsioni di cui alle presenti norme.
E' possibile procedere alla formazione di strumenti attuativi in ogni altra zona del P.R.G. anche in riferimento all'urbanistica concertata, mediante la sottoscrizione di specifico accordo di programma o ai sensi dell'art.27 ella L.142/90 e/o ai sensi degli artt.11 e 14 della L.142/90.

ART. XIII.2 – INTERVENTO DIRETTO

In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l'intervento preventivo si applica l'intervento diretto.

[24] Il programma pluriennale di attuazione (PPA) è, ove adottato, lo strumento per l'attuazione del Piano, che definisce, promuove e coordina gli interventi pubblici e privati, in sintonia con la programmazione e i bilanci del Comune. Il P.P.A. è predisposto ed approvato ai sensi e per gli effetti del Capo II della L.U.R. ed è adottato condeliberazione del Consiglio Comunale e trasmesso alla Regione ed alla Provincia per conoscenza.